



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 168 del Reg. Data 07.11.2022	OGGETTO: Costituzione fondo per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2022. Direttive alla Delegazione trattante di parte pubblica per la stipula del contratto decentrato integrativo di parte economica per utilizzo del fondo delle risorse decentrate ex art. 67 del CCNL 21.05.2018.
--	--

L'anno **duemilaventidue** il giorno sette del mese di novembre 2022 alle ore 10.35, nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei Sigg.:

	PRESENTI	ASSENTI
ANNA MARIA CASO - SINDACA	X	
MARIO CAPUANO - ASSESSORE	X	
AGOSTINO AMENDOLA - ASSESSORE		X

Assenti: Agostino Amendola;

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Carmela Mancino;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Premesso che l'art. 40, comma 3-quinques, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., prevede che la contrattazione collettiva nazionale dispone le modalità di utilizzo delle risorse decentrate, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa, e che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità (ora da intendersi "pareggio di bilancio") e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;

Preso atto che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, che al Titolo II disciplina i sistemi di relazioni sindacali articolati nei seguenti nuovi modelli relazionali: partecipazione (informazione e confronto) e contrattazione integrativa;

Richiamato l'art. 8 del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018, in base al quale in ogni Ente del comparto si procede alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo di durata triennale finalizzato alla negoziazione delle materie indicate all'art. 7 dello stesso CCNL e che le risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 67 vengono negoziate con cadenza annuale nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 68 dello stesso CCNL;

Tenuto conto che in data 04.12.2019 si è proceduto alla stipula del *contratto decentrato normativo per il triennio 2019/2021*, per disciplinare le modalità per l'attribuzione degli istituti contrattuali di cui all'art. 67 del CCNL 21.05.2018, e per l'utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 68 del medesimo CCNL;

Ravvisata la necessità, in base alle richiamate disposizioni contenute nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 8 del CCNL, di procedere per il corrente esercizio finanziario all'avvio del tavolo negoziale per la sottoscrizione del *contratto integrativo di parte economica* per l'anno 2022 nel rispetto delle regole fissate con il CCDI triennio 2019/2021 sopra richiamato;

Dato atto che il fondo delle risorse decentrate è determinato annualmente dagli Enti, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 sopra richiamato, il quale dopo aver confermato le modalità di costituzione del fondo inserite all'art. 31 del CCNL sottoscritto in data 22.01.2004 che distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima indicata come "**risorse decentrate stabili**", che ricomprende tutte le fonti di finanziamento che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo (*commi 1 e 2*), e la seconda qualificata come "**risorse decentrate variabili**", che ricomprende tutti gli importi qualificati come eventuali e variabili di anno in anno (*comma 3*);

Atteso che la determinazione delle risorse stabili è posta direttamente in capo all'ente, in particolare al funzionario competente in materia di personale, mentre spetta all'organo politico di governo la valutazione in ordine all'entità delle risorse del fondo per la parte definita "risorse variabili";

Rilevato che l'art. 67 del succitato CCNL del 21.05.2018 ha stabilito che a decorrere dall'anno 2018 il fondo delle risorse stabili è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate al comma 2 dell'art. 31 del CCNL 22.01.2004 determinate nell'anno 2017, comprensive delle risorse previste dal comma 7 dell'art. 32 del medesimo CCNL, che, comprensivo degli importi indicati al comma 2 dello stesso articolo 67, resta confermato anche per gli anni successivi;

Richiamato il comma 456 dell'unico articolo della legge n. 147 del 27.12.2013, Legge di stabilità 2014, che ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al salario accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto della disciplina introdotta dal comma 2-bis dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010;

Tenuto conto che con il CDI per l'anno 2015 si è proceduto, ai sensi della succitata disciplina vincolistica, alla riduzione di un importo complessivo di € 13.114,16 sul fondo delle risorse decentrate;

Richiamato l'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75 del 25.05.2017, con il quale si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

Preso atto che, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, la Ragioneria Generale dello Stato, con il parere MEF prot. 251040 del 03/12/2018, ha precisato che la nuova disciplina sul contenimento del trattamento accessorio del personale, sopra richiamata, fa riferimento all'"*ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale*", come individuato dall'articolo 67 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 maggio 2018, all'"*ammontare destinato nell'anno al finanziamento delle posizioni organizzative*", a carico del bilancio dell'ente ai sensi dell'articolo 15 comma 5 del medesimo contratto collettivo e all'"*ammontare delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario*", come individuate ai sensi dell'articolo 14 del CCNL del 1 aprile 1999;

Considerato che per l'anno 2016 il finanziamento del fondo delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, è stato determinato in un importo di € 63.271,00, e che il fondo per il lavoro straordinario, costituito ai sensi dell'art. 14 del CCNL 01.04.1999, risulta fissato in un importo fisso pari ad € 4.500,00;

Letto e Richiamato l'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con il quale il legislatore ha introdotto una nuova disciplina per la determinazione delle capacità assunzionali negli enti locali che incide anche nella costituzione dei fondi delle risorse decentrate, secondo cui il limite al trattamento accessorio, di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite del personale in servizio, riferito al 31.12.2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa;

Rilevato che, con il DPCM del 17 marzo 2020, emanato in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, è stato precisato che le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e che il limite ai fondi per la contrattazione decentrata può essere adeguato in base alla consistenza del personale in servizio e alle nuove assunzioni effettuate nell'anno di riferimento, fatto salvo il limite iniziale riferito all'anno 2016 qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

Dato atto che per il corrente esercizio, in attuazione della disciplina introdotta dal DPCM del 17 marzo 2020, il servizio personale, nel rispetto della metodologia operativa formalizzata dalla Ragioneria Generale dello Stato con il parere prot. n. 179877 del 01/09/2020, ha proceduto alla verifica della consistenza del personale in servizio nell'anno 2022 rispetto all'organico presente al 31.12.2018, in virtù della quale si sono realizzate le condizioni per l'integrazione delle risorse stabili per un importo di € 9.139,00, da considerare quale incremento del fondo del trattamento accessorio complessivo in deroga ai vincoli sul limite del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017;

Tenuto conto che il predetto importo va ripartito in misura proporzionale al numero delle unità di personale non dirigente e al numero delle posizioni organizzative previste dall'ordinamento dell'Ente, come di seguito riportato:

- Importo di € 6.102,04 destinato all'integrazione del fondo delle risorse stabili, ai sensi dell'art. 67 comma 5 – lettera a) del CCNL del 21.05.2018;
- Importo di € 3.036,96 integra il fondo delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dell'Area delle posizioni organizzative di cui all'art. 15 del CCNL del 21.05.2018;

Considerato che, in base a quanto innanzi delineato, si è rappresentata la necessità di procedere alla rideterminazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 finalizzata alla ridefinizione del limite

di spesa del salario accessorio da rispettare ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, dando atto che il fondo delle risorse stabili e variabili risulta rideterminato in € 78.330,17, di cui € 22.012,17 afferenti le somme da escludere dalla riduzione in base alle regole dettate nel tempo dalle circolari della Ragioneria Generale dello Stato, e che, pertanto il tetto del fondo da non superare a partire dall'anno 2022 è determinato in un importo di € 56.318,00;

Vista la determinazione dirigenziale n. 40 – R.G. n. 403 del 28.10.2022, con la quale il Responsabile del Settore Finanziario, ha proceduto alla costituzione e all'approvazione del fondo delle risorse stabili, che risulta quantificato in un importo di € 48.442,29;

Dato atto che:

- Con determina dirigenziale del Responsabile del Settore Finanziario n. 40 – R.G. n. 403 del 28.10.2022, si è proceduto alla costituzione delle risorse decentrate stabili, quantificato in un importo pari ad in € 48.442,29, rinviando alla costituzione del fondo complessivo e comprensivo delle risorse variabili l'applicazione delle prescrizioni sul contenimento delle risorse destinate annualmente alla contrattazione decentrata integrativa;
- Con la citata determina è stata formalizzata la costituzione del fondo per il lavoro straordinario nell'importo di € 4.500,00, con contestuale impegno di spesa;
- In applicazione delle disposizioni contenute nel DPCM del 17 marzo 2020, si è proceduto alla rideterminazione del fondo delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare di posizione organizzativa in un importo di € 66.307,96;

Considerato che spetta all'organo politico di governo di valutare l'entità delle risorse del fondo per la parte definita "risorse variabili", individuandone la relativa copertura nell'ambito delle capacità finanziarie disponibili in bilancio, con particolare riferimento all'incremento delle risorse relative:

- ⇒ alla percentuale pari all'1,2% del monte salari 1997, secondo quanto previsto dall'art. 67 comma 4 del CCNL del 21.05.2018;
- ⇒ alla determinazione delle risorse correlate all'attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture organizzative, come previsto dal comma 5 dell'art. 67 innanzi richiamato;

Tenuto conto che l'Amministrazione comunale intende procedere all'integrazione del fondo delle risorse decentrate utilizzando risorse aggiuntive:

- ⇒ in base al coma 4 dell'art. 67, destinando l'importo di € 5.700,00 pari al 1,2% del monte salari 1997, al finanziamento della produttività individuale e organizzativa di cui all'art. 68, comma 2 – lettera a) e b), del CCNL 21.05.2018;
- ⇒ al finanziamento degli istituti contrattuali tesi a garantire l'espletamento delle attività e degli adempimenti correlati al miglioramento dei servizi resi all'utenza di cui all'art. 68, comma 2 – lettera d) ed e), del medesimo CCNL in base al comma 5, lettera b) del citato art. 67, destinando l'importo di € 4.000,00;

Dato atto che l'incremento delle risorse sopra indicate, fermo restando l'obiettivo stabilito dalla clausola contrattuale di legare gli aumenti delle risorse variabili ad effettivi incrementi di tipo quantitativo e qualitativo dei servizi istituzionali, è condizionato:

- a) al rispetto dei vincoli di spesa e degli equilibri di bilancio dell'Ente, con particolare riferimento al pareggio di bilancio e agli altri strumenti di contenimento della spesa per il personale di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 (*art. 67, comma 6, CCNL 21.05.2018*);

- b) all'autorizzazione dell'incremento da parte dell'Ente, con apposita deliberazione giunta, e, comunque, sempre nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, oltre che nel rispetto della propria capacità di spesa (*Parere ARAN RAL_1551_Orientamenti Applicativi del 28.10.2013*)
- c) al rilascio di apposita certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, come previsto dalla scheda denominata "Specifiche informazioni sulla Contrattazione Integrativa (SICI)" inserita nel Conto Annuale (*art. 40bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001*);

Visto l'art. 1 del Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che ha introdotto una pluralità di misure straordinarie volte a consentire il potenziamento della capacità amministrativa di tutte le PP. AA. coinvolte nell'attuazione del PNRR, anche mediante assunzioni a tempo determinato a valere sugli investimenti realizzati con le risorse destinate al PNRR, con particolare riferimento al comma 1 del citato articolo 1 secondo cui: *"le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto"*;

Evidenziato che la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia, con deliberazione n. 116/2022, ha ribadito la possibilità di superare i limiti previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in presenza di una spesa neutra per gli equilibri di bilancio dell'ente locale in quanto "eterofinanziata" e, pertanto, il trattamento accessorio erogato al personale con finanziamento a valere sulle risorse del PNRR da destinare ai soggetti impegnati nella realizzazione dei progetti presentati dall'Ente interessato non rileva ai fini dei limiti fissati dalla citata disciplina;

Rilevata, altresì, l'esigenza di procedere all'integrazione del fondo delle risorse variabili, come di seguito illustrato:

- ai sensi dell'art. 67, comma 3 – lett. c), del citato CCNL, il fondo delle risorse variabili può essere incrementato dagli incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, pari ad un importo di € 5.000,00, da erogare al personale dipendente che svolge tali funzioni, nonché di un importo pari ad € 1.000,00 per gli incentivi dovuti al personale impegnato nei procedimenti relativi al condono edilizio ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724/94; tali somme sono comprensive di oneri riflessi e IRAP a carico dell'Ente;
- ai sensi dell'art. 67, comma 3 – lett. c), del citato CCNL, il fondo delle risorse variabili è incrementato con le risorse derivanti dalle maggiori entrate per recupero evasione dei tributi locali, determinate, in via presuntiva, in un importo pari ad € 6.000,00, comprensive di oneri riflessi e IRAP a carico dell'Ente, destinate al personale impegnato nelle attività di recupero;
- ai sensi dell'art. 67, comma 5 – lett. a), del citato CCNL, il fondo delle risorse decentrate può essere incrementato di un importo pari ad € 6.000,00, comprensive di oneri riflessi e IRAP a carico dell'Ente, con finanziamento a valere sui fondi europei correlati alle risorse del PNRR, da destinare al trattamento accessorio del personale impegnato nella realizzazione dei progetti presentati dall'Ente;
- in applicazione dell'art. 70-ter del CCNL 21.05.2018, il fondo delle risorse variabili viene alimentato per un importo di € 2.543,50, con finanziamento derivante dalla quota parte del contributo onnicomprensivo e forfetario riconosciuto dall'Istat per le rilevazioni statistiche programmate dal medesimo Istituto;
- ai sensi dell'art. 68, comma 1, del citato CCNL, nel fondo delle risorse variabili confluiscono gli importi per complessive € 4.400,00, per economie del fondo delle risorse stabili per l'anno 2021 di cui all'art. 67, commi 1 e 2, dello stesso CCNL, già destinate al finanziamento della progressione economica orizzontale e non utilizzate nel precedente esercizio finanziario;

Precisato che, in base alle indicazioni espresse nel tempo, con varie circolari, dalla Ragioneria Generale dello Stato e dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti, le somme indicate al comma precedente devono ritenersi “neutre” ai fini del contenimento della spesa destinata al trattamento economico accessorio del personale imposto dall’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017;

Ritenuto pertanto di costituire il fondo delle risorse decentrate stabili e variabili per l’anno 2022 di cui all’art. 67 del CCNL del 21.05.2018, determinato in un importo di € 83.085,79 come da prospetto predisposto dal Responsabile del Servizio personale, che si allega alla presente con la lettera “A” e che sarà presentata alle OO.SS. per l’avvio della fase negoziale propedeutica alla sottoscrizione del contratto decentrato di parte economica;

Rilevato che tali risorse sono previste negli stanziamenti del Bilancio di previsione 2022/2024, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 22 del 30.05.2022;

Accertato che, in riferimento al quadro normativo delineato dalla legislazione vigente in materia, la spesa conseguente all’incremento delle risorse decentrate è preordinata e rispettosa del principio del contenimento della spesa di personale, di cui al comma 557 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 e dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento della spesa da destinare al trattamento economico accessorio del personale;

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti, ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, nonché per la certificazione dei relativi oneri, ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001;

Ritenuto, nelle more dell’avvio del tavolo negoziale per la sottoscrizione del *contratto integrativo di parte economica* per l’anno 2022 da concordarsi con le parti sindacali, fornire alla Delegazione trattante di parte pubblica un atto di indirizzo per un ottimale utilizzo delle risorse decentrate disponibili nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza fissati dalla normativa vigente;

Constatato che, conformemente a quanto previsto dalle relazioni illustrative allegate ai contratti nazionali di lavoro, le amministrazioni pubbliche, nell’espletamento delle attività correlate alla stipulazione dei contratti decentrati integrativi, devono garantire il rispetto dei principi di ragionevolezza, correttezza e buona fede e, inoltre, che:

- i componenti della delegazione trattante di parte pubblica operano nell’ambito di una discrezionalità tipicamente tecnica in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono disposte dal competente organo di direzione politica;
- spetta, quindi, all’organo di governo formulare le direttive datoriali sugli obiettivi prioritari della contrattazione decentrata integrativa e sulle risorse finanziarie disponibili;
- le direttive, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, nonché fornire specifiche indicazioni in ordine alle scelte che devono presiedere alla utilizzazione delle risorse decentrate;

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 158 del 21.10.2022, con la quale si è provveduto a costituire la Delegazione trattante di parte pubblica, di cui all’art. 7, comma 3, del CCNL del 21.05.2018 per il personale del Comparto Funzioni locali;

Viste le disposizioni contenute:

- Nel d.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 – “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare, il Titolo III che disciplina la contrattazione collettiva nazionale e quella decentrata, il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali negli enti pubblici;

- Nel d.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in particolare, l'art. 48 che attribuisce all'organo esecutivo la competenza degli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, comma 1, nelle funzioni degli organi di governo;
- Nel D.lgs. 27 Ottobre 2009, n. 150, recante l'attuazione della legge delega 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 14.11.2019, con la quale l'Amministrazione comunale ha approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di cui all'art. 89 del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, ha adeguato la disciplina sull'ordinamento dei servizi e degli uffici del Comune di Praiano alle nuove disposizioni introdotte dalla Riforma sul lavoro pubblico, c.d. Riforma Madia, e ha ridefinito la disciplina in merito all'attuazione del Ciclo di gestione della performance, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II del D.lgs. n. 150/2009;

Dato atto, che in attuazione dei principi introdotti dal D.lgs. n. 150/2009, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 74/2017, questo ente ha adeguato i propri strumenti di misurazione e valutazione della performance organizzativa e del personale con l'approvazione del sistema di valutazione ricettiva dei nuovi criteri previsti dal succitato decreto, giusta delibera di Giunta comunale 158 del 17.12.2014;

Dato atto che in merito alla presente proposta sono stati richiesti i pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del d. lgs. 18.8.2000, n. 267, di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e di regolarità contabile, favorevolmente espressi, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

si propone di

DELIBERA

1. **di rendere** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** l'Allegato "A", che si allega alla presente per formarne parte integrante, recante la costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili e variabili per l'anno 2022, determinato in un importo complessivo pari ad € 83.085,79;
3. **di demandare** al Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica l'avvio del tavolo negoziale per la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2022, nel rispetto del vigente CCNL del 21.05.2018, e l'adozione dei provvedimenti conseguenti al presente atto;
4. **di formulare** apposito atto di indirizzo alla Delegazione Trattante di parte pubblica in merito alla stipula del contratto decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2022, e precisamente, le seguenti direttive:
 - a) **di limitare** la contrattazione decentrata solo agli istituti e gli aspetti dei medesimi rimandati a tale livello di contrattazione, ciò al fine di non comprimere il potere gestionale dirigenziale ed evitare di generare clausole difformi illegittime e quindi inapplicabili;
 - b) **di confermare** l'integrazione del fondo delle risorse decentrate di parte variabile per l'importo di € 5.700,00 equivalente alla percentuale dell'1,2% del monte salari 1997, ai sensi dell'art. 67, comma 4, del CCNL 21.05.2018, da destinare al finanziamento degli istituti contrattuali relativi alla performance individuale e organizzativa, correlati alla produttività e al raggiungimento degli obiettivi inseriti nel piano degli obiettivi e correlati al miglioramento dei servizi istituzionali resi all'utenza al miglioramento dei servizi;

portato in aumento per un importo complessivo di € 9.139,00, in quanto nel corrente esercizio finanziario si è registrato un incremento del personale in servizio pari a 1,04 unità rispetto ai dipendenti rilevati al 31.12.2018;

8. **di formalizzare** il fondo complessivo delle risorse stabili e delle risorse variabili di cui all'art. 67, commi 1, 2 e 3, del CCNL 21.05.2018, che, a seguito incremento delle risorse decentrate variabili, è quantificato in un importo complessivo di € 83.085,79, dando atto che:

- > una quota parte del fondo delle risorse stabili, pari ad € 37.582,93, è destinata al finanziamento delle risorse con carattere di stabilità e continuità quali i differenziali di progressioni economiche storicizzate e le quote dell'indennità di comparto, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 68, comma 1 – primo periodo, del CCNL del 21.05.2018;
- > il fondo è comprensivo delle somme destinate al trattamento accessorio del personale impegnato nella realizzazione dei progetti PNRR presentati dall'Ente, ai sensi dell'art. 67, comma 5 – lett. a), del citato CCNL, per un importo pari ad € 6.000,00, comprensive di oneri riflessi e IRAP a carico dell'Ente, con finanziamento a valere sui fondi europei correlati alle risorse del PNRR;
- > il fondo è comprensivo delle somme destinate al trattamento accessorio del personale impegnato nella realizzazione dei progetti PNRR presentati dall'Ente, ai sensi dell'art. 67, comma 5 – lett. a), del citato CCNL, per un importo pari ad € 6.000,00, comprensive di oneri riflessi e IRAP a carico dell'Ente, con finanziamento a valere sui fondi europei correlati alle risorse del PNRR;
- > il predetto fondo comprende le risorse derivanti da disposizioni di legge di cui all'art. 67, comma 3 - lettera c), del CCNL 21.05.2018, quantificate per un importo complessivo pari ad € 12.000,00, comprensive di oneri riflessi e IRAP a carico dell'Ente, e sono destinate al finanziamento del premio incentivante correlato agli incentivi per le attività svolte dal personale impegnato nei relativi servizi, fermo restando che tali risorse saranno rese disponibili solo a seguito verifica in ordine alla effettiva realizzazione degli obiettivi prefissati, in base ai quali viene realizzato l'auspicato incremento di risorse nel fondo di che trattasi;
- > il predetto fondo comprende, altresì, le risorse destinate al personale impegnato nelle rilevazioni statistiche con finanziamento a carico dell'ISTAT, quantificate per un importo pari ad € 2.543,50, comprensive di oneri riflessi e IRAP a carico dell'Ente, in base alle citate disposizioni contenute nell'art. 67, comma 3 - lettera c), del CCNL 21.05.2018;
- > per quanto precede, le risorse destinate alla contrattazione decentrata per l'anno 2022 sono quantificate in un importo complessivo pari ad € 24.959,36, oltre oneri riflessi e IRAP, comprensive delle economie delle risorse del fondo delle risorse decentrate stabili relative all'anno 2021 per un importo di € 4.400,00;

9. **di dare atto** che:

- > le risorse del fondo destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, di cui all'art. 15 del CCNL del 21.05.2018, in applicazione della disciplina contenuta nel Decreto Ministeriale del 17.03.2020, sono rideterminate in un importo pari ad € 66.307,96;
- > le risorse destinate al fondo per il lavoro straordinario per l'anno 2022, determinate in base alla disciplina dettata dall'art. 14 del CCNL 01.04.1999, sono confermate in un importo di € 4.500,00;

10. **di precisare** che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi dell'organo politico di governo;

11. **di demandare** al Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica l'avvio della contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2022 e l'adozione dei provvedimenti conseguenti al presente atto;

12. **di trasmettere** la presente deliberazione al Responsabile del Settore Finanziario, competente in materia di personale, alle Organizzazioni Sindacali territoriali e alla RSU aziendale;
13. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, dopo successiva separata ed unanime votazione, ai sensi art. 134 -- 4° comma – D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

- c) di integrare il fondo delle risorse decentrate, ai sensi dell'art. 67, comma 5 – lett. a), del citato CCNL, per un importo pari ad € 6.000,00, comprensive di oneri riflessi e IRAP a carico dell'Ente, con finanziamento a valere sui fondi europei correlati alle risorse del PNRR, da destinare al trattamento accessorio del personale impegnato nella realizzazione dei progetti presentati dall'Ente;
 - d) di autorizzare l'integrazione del fondo per € 4.000,00, ai sensi dell'art. 67, comma 5 – lettera b), del CCNL 21.05.2018, per assicurare il finanziamento del fondo per compensare l'attribuzione al personale di compiti che comportano specifiche responsabilità, allo scopo di garantire una graduale e razionale distribuzione dei compiti e delle funzioni in capo alle strutture di massima dimensione nel segno dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, e con l'obiettivo di orientare l'uso di tale istituto in funzione di un miglioramento della produttività e dei servizi resi all'utenza;
 - e) di garantire il mantenimento dell'istituto della turnazione relativamente al Servizio di Polizia Municipale;
 - f) di assicurare il mantenimento dell'istituto di pronta reperibilità per far fronte ad emergenze che si verificano al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando il rispetto del principio del contenimento dei costi in rapporto alle effettive esigenze organizzative;
 - g) di prevedere la realizzazione di una procedura per il riconoscimento della progressione economica orizzontale, in base alla disciplina introdotta dall'art. 16 del CCNL del 21.05.2018, per una quota limitata di dipendenti in possesso dei requisiti richiesti dal comma 6 del medesimo art. 16, fermo restando il rispetto del parere del MEF reso con nota prot. N. 203834 del 11.09.2018 in merito alla determinazione della percentuale da applicare per i dipendenti aventi diritto;
 - h) di stabilire che una parte rilevante delle somme residue, rese disponibili a seguito finanziamento degli istituti contrattuali fissati dal contratto decentrato integrativo, sono destinate alla performance organizzativa e al premio individuale in relazione alla produttività e al miglioramento dei servizi istituzionali resi all'utenza;
 - i) di precisare che le risorse di cui al punto precedente, da utilizzare per l'attribuzione di compensi incentivanti destinati al personale, siano correlati alla produttività individuale per implementare i servizi di particolare rilievo per l'utenza, la cui corresponsione si baserà sull'attuazione degli obiettivi predefiniti nel PEG o nel Piano degli obiettivi ed assegnati ai settori per servizio e centro di responsabilità;
 - j) di assicurare che l'incentivazione di cui al precedente punto deve realizzarsi attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo in modo selettivo, solo a conclusione del processo di valutazione e sulla base di risultati accertati, evitando concretamente l'elargizione a pioggia di somme destinate al salario accessorio;
5. **di dare atto** che, per le predette finalità, si è proceduto, con delibera di Giunta comunale n. 158 del 17.12.2014, ad approvare la metodologia permanente per la valutazione dei risultati e delle prestazioni dei dipendenti, in ossequio ai principi dettati dall'art. 3 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
6. **di dare atto** che risultano rispettate le prescrizioni contenute nel comma 456 dell'unico articolo della legge n. 147 del 27.12.2013, Legge di stabilità 2014 e che risultano rispettati i vincoli sul contenimento delle risorse destinate al salario accessorio, come previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017;
7. **di prendere atto** che, in riferimento alla disciplina contenuta nel DPCM del 17 marzo 2020, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, il limite del fondo delle risorse decentrate costituito nell'anno 2016, di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017, viene

IL PRESIDENTE
Dott.ssa ANNA MARIA CASO

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Carmela Mancino

Prot. n. 9787

Lì, 11.11.2022

- Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On Line per quindici giorni consecutivi.
- Oggi stesso viene comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Carmela Mancino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione,
-è stata affissa all'Albo Pretorio On Line per quindici giorni consecutivi dal 22/04/2021 al

_____;
-è divenuta esecutiva il giorno _____;

- - perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L. n.267/2000;
- - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U.E.L. n.267/2000.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Carmela Mancino